Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 13 marzo 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche:

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 68 DEL 13 MARZO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1975 (dalla serie 1ª/1975 alla serie 36ª/1975), emessi in base alla legge 18 febbraio 1966, n. 63, al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ed al decreto ministeriale 9 marzo 1966. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nell'OTTAVA estrazione eseguita il 15 febbraio 1974; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 3ª, 4ª, 5,ª 6ª e 7ª estrazione.

(796)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **1028.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Madre di Dio, in Siracusa.

N. 1028. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Siracusa in data 25 marzo 1970, integrato con dichiarazione del 24 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Madre di Dio, in contrada Teracati del comune di Siracusa.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 6. — SCIARRETTA

LEGGE 11 marzo 1974, n. **46.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, concernente l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, concernente l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ».

Nell'articolo 2

al secondo comma, alla fine del numero 1), *le parole:* « ai detti traffici » *sono sostituite con le altre:* « ai traffici marittimi »;

al secondo comma, numero 7), *le parole:* « delle opere stesse » *sono sostituite con le altre:* « delle opere marittime »;

al secondo comma, il numero 11) *è sostituito con il seguente*:

« 11) regolamentare ogni prestazione di opera e di servizi nei porti della circoscrizione consortile; disciplinare in particolare il lavoro portuale e formare le relative tariffe in esplicazione delle funzioni attribuite alla autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, agli uffici del lavoro portuale, ai comandanti di porto e al direttore marittimo, con l'assistenza dei consigli e delle commissioni di lavoro portuale territorialmente competenti, costituiti in conformità della vigente normativa e con le attribuzioni ad esse devolute ».

Nell'articolo 3

al primo comma, fra i partecipanti al Consorzio, è inserito come sesto dell'elenco: « il Banco di Napoli »;

all'ultimo comma, in fine, le parole: « sentita l'assemblea » *sono sostituite con le altre*: « su proposta dell'assemblea ».

Nell'articolo 4

al primo comma, la lettera a) *è sostituita con la seguente*:

« *a*) del contributo dello Stato disposto con legge »;

al primo comma, dopo la lettera a), *è inserita la seguente*:

« *a*-bis) di un contributo straordinario annuo di avviamento di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977 ».

Nell'articolo 6

la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente:

(***Presidente, vice presidente, ufficio di presidenza***)

il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Presso la presidenza, è costituito un ufficio di presidenza composto dal presidente del Consorzio, dal vice presidente, dai due segretari dell'assemblea e del consiglio direttivo di cui all'articolo 10 e dal presidente della giunta regionale campana o da un suo delegato ».

Nell'articolo 8

al primo comma, lettera a), *sono soppressi i rappresentanti corrispondenti ai numeri* 7), 8), 9), 10), 11) e 12);

al primo comma, lettera b), *il numero* 13) *è sostituito con i seguenti*:

« 13), 13-*bis*), 13-*ter*) il presidente della giunta regionale o un suo delegato e due rappresentanti eletti dalla assemblea regionale fra i propri componenti »;

al primo comma, lettera c), *dopo il numero* 16), *è inserito il seguente*:

« 16-*bis*) il presidente del Banco di Napoli o un suo delegato »;

al primo comma, alla lettera e), *dopo le parole*: « lavoratori portuali » *sono soppresse le parole*: « di cui tre del porto di Napoli »;

il terzo comma è sostituito con il seguente:

« I componenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) sono nominati dal Ministro per la marina mercantile su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, competenti per territorio. »;

il quarto comma è sostituito con il seguente:

« Il Ministro per la marina mercantile provvederà direttamente alle nomine nei casi di cui alle lettere *d*) ed *e*), qualora le designazioni non vengano effettuate entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del Ministro per la marina mercantile. »;

all'ultimo comma le parole: « di cui alla lettera *d*) » *sono sostituite con le altre*: « di cui alle lettere *c*), numeri 16), 23), 24), 25), e *d*) ».

L'articolo 10 è sostituito con il seguente:

« Art. 10. - (*Consiglio direttivo*). — Il consiglio direttivo è composto oltre che dal presidente e dagli altri componenti dell'ufficio di presidenza, di cui all'articolo 6, da:

1) il capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli;

2) il capo della circoscrizione doganale di Napoli;

3) il direttore del compartimento di Napoli delle ferrovie dello Stato;

4) il presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli, o un suo delegato;

5) il sindaco del comune di Napoli, o un suo delegato;

6) il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Napoli;

7) uno dei rappresentanti in seno all'assemblea delle categorie di cui alla lettera *d*) dell'articolo 8, eletto a scrutinio segreto dai rappresentanti stessi;

8) uno dei rappresentanti in seno all'assemblea dei lavoratori portuali di cui alla lettera *e*) dell'articolo 8, eletto a scrutinio segreto dai rappresentanti stessi, con esclusione del rappresentante del personale del Consorzio.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del Consorzio e può suddividersi in sezioni con competenze specifiche determinate dal regolamento di esecuzione del presente decreto.

Per la validità delle riunioni del consiglio è prevista la presenza della metà più uno dei componenti ».

Nell'articolo 13, al primo comma, dopo le parole: « delle finanze », *sono inserite le altre*: « , del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e dell'aviazione civile, ».

Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

« Art. 17-*bis*. - (*Copertura finanziaria*). — Alla copertura dell'onere di lire 500 milioni, derivante dalla lettera *a*-bis) del precedente articolo 4, si provvede per l'esercizio 1974 con i residui dei fondi stanziati dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19, non utilizzati entro il 31 dicembre 1973 e relativi alla conversione dell'attività cantieristica navale in altre attività industriali. A tal fine le dette disponibilità saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Nell'articolo 18

all'ultimo comma, sono aggiunte le parole: « senza che essi occupino posti previsti nella dotazione organica del personale dipendente dal Consorzio »;

alla fine dell'articolo, è aggiunto il seguente comma:

« Il personale assunto successivamente al 10 novembre 1965 dal cessato Ente autonomo del porto di Napoli e dal Consorzio autonomo del porto di Napoli il quale, all'atto dell'assunzione risulti iscritto all'assicura-

zione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (INPS) può optare tra il mantenimento di tale trattamento pensionistico o l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) ».

Dopo l'articolo 22, è aggiunto il seguente:

« Art. 22-*bis*. - (*Ristrutturazione del sistema viario*). — Il Consorzio elaborerà, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione — sentita la regione Campania e gli enti locali interessati — un piano di ristrutturazione del sistema viario che preveda le opere necessarie ed urgenti al fine di eliminare le attuali gravi difficoltà del traffico stradale nel retroterra urbano.

Il piano sarà sottoposto per l'approvazione alle amministrazioni interessate, che dovranno provvedere entro il termine di 90 giorni dalla ricezione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1974

LEONE

RUMOR — PIERACCINI — LA MALFA — COLOMBO — GIOLITTI — LAURICELLA — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1974, n. **47**.

Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Vista la legge 9 gennaio 1956, n. 24, concernente i diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi;

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Tenuto conto della abrogazione intervenuta nell'ambito comunitario di norme relative alle tasse ed ai diritti di sbarco e imbarco delle merci trasportate per via aerea e per via marittima;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare un diverso sistema di tassazione su dette merci compatibile anche con la disciplina comunitaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

In tutti gli aerodromi sui quali comunque si svolga attività aerea commerciale è dovuta una tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate dagli aeromobili in misura non superiore a lire cento per ogni chilogrammo di peso lordo. La tassa non è dovuta in caso di trasbordo. La frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi è considerata come chilogrammo intero. La tassa è dovuta dal vettore, che può rivalersene sullo speditore, ed è accertata, liquidata e riscossa dalla direzione dell'aeroporto che, ove ne ravvisi la opportunità, può all'uopo delegare il competente ufficio doganale.

La misura della tassa di cui al primo comma del presente articolo è determinata e variata per ciascun aerodromo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, tenuto conto del volume del traffico dell'aerodromo e del costo di gestione dei servizi.

Il proprietario dell'aeromobile è solidalmente responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Per gli aeroporti dati in gestione in base a leggi speciali ad enti o società, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa di cui al primo comma nonché l'eventuale rimborso della tassa stessa previsto nel successivo art. 5 avverranno secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica.

Art. 2.

In tutti i porti, rade e spiagge dello Stato è dovuta una tassa erariale, sulle merci sbarcate ed imbarcate, in misura non superiore a lire 90 per ogni tonnellata metrica di merce. La frazione di tonnellata superiore ad un quintale è considerata come tonnellata intera.

Resta ferma la tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti indicati nelle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, ed è soppressa la tassa prevista sulle merci in transito provenienti e dirette all'estero. Tali merci sono in ogni caso soggette al pagamento delle tasse di sbarco e di imbarco indicate nel predetto capo terzo.

La misura della tassa di cui al primo comma del presente articolo è determinata e modificata per ciascun porto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, tenuto conto della natura delle merci e del costo medio di gestione dei servizi. Con lo stesso decreto potranno essere determinate e modificate in misura non superiore al doppio del limite massimo di cui al primo comma le aliquote delle tasse di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e saranno determinate, anche in deroga alle norme contenute nella legge indicata, la devoluzione dei maggiori introiti ai locali enti autonomi portuali istituiti per legge e le specifiche destinazioni.

Tassa analoga a quella esistente per i porti di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è istituita sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti di Palermo e Savona; col decreto di cui innanzi se ne determinerà la misura, che non potrà superare il limite massimo previsto nella seconda parte del comma precedente, nonché la devoluzione e le specifiche destinazioni.

Art. 3.

Alle tasse previste dal presente decreto si applicano le esenzioni di cui agli articoli 29, lettere *a*), *c*), *f*), *g*) ed *h*), 40, 41 e 42 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui agli articoli 36, primo comma, 38 e 39 della stessa legge.

Art. 4.

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le tasse istituite o richiamate negli articoli medesimi possono essere riscosse mediante l'apposizione di marche sul documento di trasporto, ovvero mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale o in apposito conto corrente postale.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la marina mercantile, per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, è autorizzato a stabilire in quali casi applicare la disposizione di cui al precedente comma ed a fissare le relative modalità di riscossione.

Le marche di cui al primo comma sono equiparate a tutti gli effetti, anche penali, alle marche da bollo.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno determinati il valore, la forma e gli altri caratteri distintivi delle speciali marche di cui al precedente comma.

Art. 5.

In relazione alle abrogazioni già intervenute nell'ambito della Comunità economica europea la richiesta di rimborso delle tasse e dei diritti di cui all'art. 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 24, e all'art. 27 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, salvo che non si sia verificata prescrizione, deve essere presentata alla intendenza di finanza di Roma.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e l'aviazione civile e per la marina mercantile saranno stabilite modalità e procedure semplificate per l'effettuazione dei rimborsi.

Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, in relazione alla formazione degli effettivi oneri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Non si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per la revisione delle tasse e dei diritti marittimi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340, e quelle del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, numero 2075, incompatibili con le norme del presente decreto.

Le disposizioni dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340, si applicano altresì, salvo quanto disposto dall'art. 4 del presente decreto, per la riscossione delle tasse di cui all'art. 2.

Art. 7.

Nell'art. 123 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono soppresse le parole: « e non è provato il pagamento dei diritti marittimi ».

Gli ultimi commi degli articoli 33, 34 e 35 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, ed il punto 9) dell'art. 4 della legge 1° marzo 1968, n. 173, sono abrogati.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — PIERACCINI — LA MALFA — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 30. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1973.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Colli Tortonesi » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Colli Tortonesi » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Colli Tortonesi » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 1973, n. 103;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, per il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Colli Tortonesi » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1973.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1973, con la denominazione di origine controllata « Colli Tortonesi » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 5% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Colli Tortonesi ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Colli Tortonesi » Barbera in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata » a condizione che a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Colli Tortonesi » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto

di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1973

LEONE

FERRARI-AGGRADI — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1974
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 298

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI « COLLI TORTONESI » A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Colli Tortonesi » è riservata ai vini ottenuti da vigneti dell'omonima zona di produzione, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Colli Tortonesi », con la specificazione aggiuntiva di uno dei vitigni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni:

Barbera:

vitigni: **Barbera fino al 100% con facoltà di impiego di Freisa, Bonarda Piemontese, Dolcetto, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 15 per cento.**

Cortese:

vitigni: Cortese al 100 per cento.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini « Colli Tortonesi », comprende la fascia viticola collinare del Tortonese e cioè in tutto o in parte i territori dei comuni seguenti:

Tortona, Viguzzolo, Castellar Guidobono, Casalnoceto, Volpeglino, Volpedo, Monleale, Berzano, Pozzol Groppo, Sarezzano, Carbonara Scrivia, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Cerreto Grue, Montemarzino, Momperone, Montegioco, Paderna, Villalvernia, Carezzano, Costa Vescovato, Avolasca, Casasco, Brignano Frascata, Castellania, S. Agata Fossili, Gavazzana, Cassano Spinola, Sardigliano e Stazzano.

Tale zona collinare è pertanto così delimitata:

partendo dall'abitato di Tortona, lato nord-est loc. Fitteria, la linea di delimitazione segue la strada provinciale Tortona-Viguzzolo-Castellar Guidobono-Casalnoceto. Dall'abitato di Casalnoceto segue la strada che, toccando successivamente le quote 159, 167, 182, 174, 195, raggiunge il confine provinciale di Alessandria in prossimità di quota 199.

Segue, verso sud-est, detto confine provinciale fino in prossimità di là del Monte do dove prende a seguire il confine meridionale del comune di Brignano Frascata. Tocca le quote 350 e 627, Costa Sternai, quota 573, M. Scabella, M. Mogliazza, quote 340, 451, 318, ed a quota 460, incontra il confine comunale di Casasco che segue fino in prossimità di quota 407. Da questo punto la linea di delimitazione segue il confine comunale di Avolasca che, passando per C. Ronchetti e Baiarda, raggiunge il confine comunale di Castellania tra M. di S. Vito e M. Campogrande. Segue quindi il confine comunale di Castellania, tocca le quote 601, 497, ed a quota 408 incontra il Rio Mazzapiedi ed il confine comunale di Sardigliano. Segue il confine comunale di Sardigliano e passando per le quote 582, 434, 366, R. Angiassi, a quota 305 incontra il confine comunale di Stazzano. Segue il confine comunale di Stazzano, passando per il Rio di Boi, Monte Albarola, Colle Albarasca, Mad. di Ca del Bello, Mass. **Giogo, Torrente** Barbera raggiunge Cascina Vaccarezza per incontrare, in prossimità di **C. Crocemina, il confine comunale di Cassano Spinola.** Segue il confine comunale di Cassano Spinola fino ad incontrare **presso C.S. Bartolomeo la strada statale dei Giovi (n. 35)** che segue, **in direzione sud-nord, fino a Tortona, dove appena fuori** del concentrico, in prossimità di Fitteria, incontra la provinciale Tortona-Viguzzolo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Colli Tortonesi » devono essere quelle tradizionali della zona, e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizioni adatti, in cui i terreni siano di natura argilloso-calcarea o calcareo-argillosa.

Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ad ettaro in coltura specializzata e la resa massima dell'uva in vino devono essere rispettivamente le seguenti:

	Resa ql. per Ha.	Resa uva/vino
Barbera	90	70%
Cortese	100	70%

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio per i vini « Colli Tortonesi », devono essere effettuate nei **comuni elencati nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.**

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche di pregio.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 la seguente gradazione alcoolica complessiva minima naturale:

Barbera: 11,5;
Cortese: 10.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Barbera:

colore: rosso rubino piuttosto carico; con l'invecchiamento si attenua assumendo riflessi granata;

odore: gradevolmente vinoso, con persistente profumo caratteristico;

sapore: secco, fresco, vivace, sapido, robusto, con l'età si affina e diventa di gusto pieno, rotondo, armonico;

gradazione alcoolica complessiva minima: 12;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto: 21 per mille.

Cortese:

colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli;

odore: delicato, gradevole e persistente profumo caratteristico;

sapore: secco, fresco, leggero, con una punta di amaro di mandorla;

gradazione alcoolica complessiva minima: 10,50;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Colli Tortonesi » con la specificazione « Cortese spumante » può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme per la preparazione degli spumanti.

Il vino di cui al precedente comma all'atto dell'immissione al consumo deve avere una gradazione alcoolica minima complessiva di 11,5.

Le operazioni di vinificazione e spumantizzazione del vino Cortese spumante devono essere effettuate nel territorio già ammesso dall'art. 5 del presente disciplinare.

Art 8.

Il vino Barbera che provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 12, che venga immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,50 e sia sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 2 anni di cui almeno uno in botti di legno di rovere o di castagno — a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve — può portare in etichetta la qualificazione « superiore ».

Art. 9.

Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 2, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 4 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Colli Tortonesi » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(2100)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1952, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 343, con il quale il sig. Alberto Dani fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Firenze;

Vista la dichiarazione in data 6 giugno 1973 con il quale il sig. Alberto Dani ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 18 giugno 1973;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Firenze, dalla commissione per il listino e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 18 giugno 1973, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Alberto Dani dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE

LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1974
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 74

(2128)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1973.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1970, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 36, con il quale sono stati nominati i membri della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali per il quadriennio 1969-73;

Considerato che il comm. Enrico Bianchi, nominato membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali con il precitato decreto 23 gennaio 1970, è deceduto ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Considerato che la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo ha segnalato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il sig. Antonio Miotti per sostituire il precitato comm. Enrico Bianchi;

Decreta:

Il sig. Antonio Miotti è nominato membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, in sostituzione del comm. Enrico Bianchi per il quadriennio 1969-73;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1973
Registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 229

(2103)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1973.

Sostituzione di un membro del comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 20 aprile 1971, con il quale è stato istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 7 giugno 1971, relativo alla composizione del comitato;

Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 2 agosto 1973, relativo alla modifica della composizione del comitato stesso;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Francesco Manzella, rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero, collocato a riposo anticipato a domanda, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, sui benefici alle categorie combattentistiche;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Serafino Pucciano è nominato membro del comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Francesco Manzella.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(2102)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1974.

Sostituzione di un sindaco effettivo del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397 sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1971, con cui è stato nominato il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Nuoro;

Vista la nota n. 0013649 del 4 luglio 1973, con la quale la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ha rimesso copia della lettera di dimissioni del sig. Orrù Cesare dalla carica di sindaco effettivo, in rappresentanza delle categorie congiunte dei commercianti a posto fisso e degli agenti di commercio presso la cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Nuoro;

Vista la designazione del sig. Dadea Paolo, in sostituzione del dimissionario, da parte dell'assemblea dei delegati della suddetta cassa mutua provinciale, quale si desume dal verbale delle operazioni elettorali trasmesso dalla Federazione nazionale precitata con nota n. 0013649 del 7 luglio 1973;

Ritenuto di dover provvedere alla integrazione del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Nuoro;

Decreta:

Il sig. Dadea Paolo è nominato membro effettivo, in rappresentanza delle categorie congiunte dei commercianti a posto fisso e degli agenti di commercio, del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Nuoro, in sostituzione del sig. Orrù Cesare dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2056)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Abruzzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Abruzzo;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Chieti - grandinata del 26 luglio 1972; nubifragi, nevicate eccezionali, gelate, pioggie persistenti e raffiche di vento dal 1° gennaio al 12 aprile 1973; grandinata del 9 luglio 1973;

L'Aquila - pioggie persistenti mesi di luglio, agosto e settembre 1972; grandinate del 9 luglio 1973;

Pescara - grandinata del 2 luglio 1972; intense nevicate seguite da pioggie torrenziali del 10 e 11 marzo 1973;

Teramo - intense nevicate seguite da pioggie torrenziali del 10 e 11 marzo 1973; grandinate del 18 e 24 giugno 1973.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, specificatamente indicati a fianco degli eventi atmosferici:

Chieti - grandinata del 9 luglio 1973 (art. 5):

comune di Atessa per le località Piazzano, Piano la Fara, Colle Comune, Montemarcone, Piana S. Antonio, S. Luca, Campanelle, Colle Pietre, Piana Matteo, Colle D'Aglio, Saletti, Lagonero, Montecalvo, Colle Sentinella, Giarrocco, fogli di mappa numero: 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31 e 32.

Pescara - intense nevicate seguite da pioggie torrenziali del 10 e 11 marzo 1973 (art. 4):

intero territorio della provincia.

Teramo - intense nevicate seguite da pioggie torrenziali del 10 e 11 marzo 1973 (art. 4):

intero territorio della provincia.

Teramo - grandinate del 18 e 24 giugno 1973 (art. 5):

comune di Arsita per le località Colle dei Cerri, S. Rocco, Collemesole, fogli di mappa numero: 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20 e 22;

comune di Castelli per le località Palombara, Cerreto, Befaro, fogli di mappa numero: 5, 6, 8, 15, 21, 22, 23, 25, 14, 29, 30, 31, 34 e 35;

comune di Basciano per le località Tomolate, Feudo, fogli di mappa numero: 13, 15, 16 e 17;

comune di Bisenti per le località Rufiano, Cazzitti, fogli di mappa numero: 5 e 6;

comune di Castel Castagna per le località Ronzano, Colle Maccarone, Castagna Vecchia, fogli di mappa numero: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14 e 15;

comune di Colledara per le località Villa Petto, Pizzicato, Piane, fogli di mappa numero: 1, 2, 3, 4 e 5;

comune di Controguerra per la località San Pietro, foglio di mappa numero: 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(1993)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 luglio 1967, n. 121/Bc con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Migliara 58 », che inizia dalla strada provinciale «Borgo Hermada » al km. 3+058 e termina sulla strada provinciale « Litoranea » al km. 25+000, dell'estesa di km. 9+946;

Visto il voto 15 maggio 1973, n. 362, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica di cui alle premesse dell'estesa di km. 9+946 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(1929)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1974.

Autorizzazione alla società « Fided - Società a responsabilità limitata », con sede in Venezia, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fided - Società a responsabilità limitata », con sede in Venezia, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fided - Società a responsabilità limitata », con sede in Venezia, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(1926)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a restituire un immobile al comune di La Maddalena.

Con decreto del Ministro per la sanità, n 500.E.V./228, del 21 novembre 1973, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata a restituire al comune di La Maddalena il fondo già ceduto in permuta all'O.N.M.I. dal comune medesimo, il 19 giugno 1964, per la costruzione di un edificio da destinare alla casa della madre e del fanciullo

(2155)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari di Siracusa

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 1° marzo 1974, n. 2319, revocate le cariche di presidente e di vice presidente, il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Siracusa è stato sciolto e il dott. Antonio Incorvaia nominato commissario governativo dell'ente stesso, per la durata di mesi sei.

(2115)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Lastra - Lavori stradali - Trasporti », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 febbraio 1974 l'avv. Vincenzo Falcucci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Lastra - Lavori stradali - Trasporti », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Vladimiro Nucci, deceduto.

(2011)

Sostituzione del liquidatore della « Cooperativa laghi pontini - CO.LA.PO. », società a responsabilità limitata, con sede in Latina-Fogliano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 febbraio 1974 l'avv. Mario Ettore Verino è stato nominato liquidatore della « Cooperativa laghi pontini - CO.LA.PO. », società a responsabilità limitata, con sede in Latina-Fogliano, costituita per rogito Ramiro Volpe in data 4 ottobre 1944, in sostituzione del prof. Giulio Anastasia, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(1857)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « L'Aniene », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 febbraio 1974 l'avv. Vincenzo Falcucci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « L'Aniene », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Vladimiro Nucci, deceduto.

(2012)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Amba Alagi », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 febbraio 1974 l'avv. Vincenzo Falcucci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Amba Alagi », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Vladimiro Nucci, deceduto.

(2013)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa mista « CA.MU.PI. - Cassa mutua tra i dipendenti Presidenza Consiglio e Ministero interni », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 febbraio 1974 l'avv. Vincenzo Falcucci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa mista « CA.MU.PI. - Cassa mutua tra i dipendenti Presidenza Consiglio e Ministero interni », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Vladimiro Nucci, deceduto.

(2014)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « CISEAB - Edilizia e di consumo impiegati e salariati degli enti di assistenza e beneficenza di Roma », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 febbraio 1974 l'avv. Vincenzo Falcucci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « CISEAB - Edilizia e di consumo impiegati e salariati degli enti di assistenza e beneficenza di Roma », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Vladimiro Nucci, deceduto.

(2015)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1974, registro n. 1, foglio n. 124, il ricorso straordinario proposto dal signor Tedesco Francesco, collocatore di 1ª classe, avverso il provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale con il quale all'interessato è stato negato il riconoscimento del servizio prestato in qualità di coadiutore frazionale del 15 gennaio 1951 al 31 dicembre 1952, è dichiarato accolto.

(2113)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale del 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1973, registro n. 65 Pubblica istruzione, foglio n. 29, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 6 luglio 1970 dal sig. Giovanni Pellegrini concernente il piano di studi non approvato dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

(1936)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1972, registro n. 90, foglio n. 37, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 3 aprile 1969 dalla prof.ssa Zanatti Fuschini Carla, avverso la decisione n. 15547/68 dell'8 novembre 1968 adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Ravenna, che ha respinto il ricorso gerarchico proposto dalla predetta contro il mancato completamento di orario.

(2110)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario Vallone di Urtier, con sede in Cogne, e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1974, registro n. 1, foglio n. 238, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario Vallone di Urtier, con sede nel comune di Cogne (Aosta), ed e stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Presidente:

Jeantet Ottino.

Vice presidente:

Gerard Clemente.

Membri:

Jeantet Malachia;
Gerard Cipriano;
Gerard Efisio.

(2107)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1974, registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 216, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Domenico Chiappetta avverso trattativa privata fra l'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria e la ditta Vincenzo Mirelli di Napoli per fornitura stampati.

(2108)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pompei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Pompei (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 564.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(131/M)

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Nocera Inferiore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 834.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(132/M)

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Pagani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.081.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(133/M)

Autorizzazione al comune di Sarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Sarno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 779.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(134/M)

Autorizzazione al comune di Scafati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Scafati (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 526.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(135/M)

Autorizzazione al comune di Eboli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Eboli (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 401.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(136/M)

Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Cava de' Tirreni (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.072.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(137/M)

Autorizzazione al comune di Faenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Faenza (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 929.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(138/M)

Autorizzazione al comune di Gubbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Gubbio (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 764.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(139/M)

Autorizzazione al comune di Città di Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Città di Castello (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 696.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(140/M)

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Assisi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 634.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(141/M)

Autorizzazione al comune di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Torre del Greco (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.739.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(142/M)

Autorizzazione al comune di Fidenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Fidenza (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 416.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(143/M)

Autorizzazione al comune di Vigevano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Vigevano (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 821.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(144/M)

Autorizzazione al comune di Casapulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Casapulla (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.152.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(145/M)

Autorizzazione al comune di Abbiategrasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Abbiategrasso (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(146/M)

Autorizzazione al comune di Rozzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Rozzano (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(147/M)

Autorizzazione al comune di Copparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Copparo (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 230.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(148/M)

Autorizzazione al comune di Campi Bisenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Campi Bisenzio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(149/M)

Autorizzazione al comune di Empoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Empoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 523.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(150/M)

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Cerignola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.685.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(151/M)

Autorizzazione al comune di Lucera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Lucera (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.541.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(152/M)

Autorizzazione al comune di Manfredonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Manfredonia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 924.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(153/M)

Autorizzazione al comune di Riccione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Riccione (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.216.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(154/M)

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di San Severo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.908.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(155/M)

Autorizzazione al comune di Rimini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Rimini (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.679.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(156/M)

Autorizzazione al comune di Alatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Alatri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 222.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(157/M)

Autorizzazione al comune di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Cassino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 345.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(158/M)

Autorizzazione al comune di Sesto San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Sesto San Giovanni (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.791.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(159/M)

Autorizzazione al comune di San Giuliano Milanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di San Giuliano Milanese (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 164.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(160/M)

Autorizzazione al comune di Lettere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Lettere (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.771.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(161/M)

Autorizzazione al comune di San Sebastiano al Vesuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.552.207, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(162/M)

Autorizzazione al comune di San Cipriano Picentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di San Cipriano Picentino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.858.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(163/M)

Autorizzazione al comune di Valva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Valva (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.136.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(164/M)

Autorizzazione al comune di Vallo della Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Vallo della Lucania (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(165/M)

Autorizzazione al comune di Tortorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Tortorella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.134.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(166/M)

Autorizzazione al comune di Stella Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Stella Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.776.311, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(167/M)

Autorizzazione al comune di Serre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Serre (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.935.281, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(168/M)

Autorizzazione al comune di Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Scala (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.328.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(169/M)

Autorizzazione al comune di Miggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Miggiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.484.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(170/M)

Autorizzazione al comune di Ciorlano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Ciorlano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.117.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(171/M)

Autorizzazione al comune di Conca della Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Conca della Campania (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.460.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(172/M)

Autorizzazione al comune di Curti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Curti (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(173/M)

Autorizzazione al comune di Dragoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Dragoni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.385.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(174/M)

Autorizzazione al comune di Falciano del Massico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Falciano del Massico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(175/M)

Autorizzazione al comune di Fontegreca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Fontegreca (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.359.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(176/M)

Autorizzazione al comune di Formicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Formicola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.196.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(177/M)

Autorizzazione al comune di Francolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Francolise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.229.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(178/M)

Autorizzazione al comune di Galluccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Galluccio (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.338.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(179/M)

Autorizzazione al comune di Grazzanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Grazzanise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.328.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(180/M)

Autorizzazione al comune di Letino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Letino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.364.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(181/M)

Autorizzazione al comune di Macerata Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 197

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comun di Macerata Campania (Caserta) viene autorizzato ad assumer un mutuo di L. 11.355.145, per la copertura del disavanzo econ mico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare l somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gen naio 1945, n. 51.

(182/M)

Autorizzazione al comune di Mignano Monte Lungo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Mignano Monte Lungo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.029.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(183/M)

Autorizzazione al comune di Mondragone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Mondragone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 259.425.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(184/M)

Autorizzazione al comune di Orta di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Orta di Atella (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.364.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(185/M)

Autorizzazione al comune di Parete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Parete (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.905.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(186/M)

Autorizzazione al comune di Pastorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Pastorano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.148.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(187/M)

Autorizzazione al comune di Pietramelara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Pietramelara (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.232.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(188/M)

Autorizzazione al comune di Pietravairano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Pietravairano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.063.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(189/M)

Autorizzazione al comune di Pignataro Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Pignataro Maggiore (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.848.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(190/M)

Autorizzazione al comune di Pontelatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Pontelatone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.550.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(191/M)

Autorizzazione al comune di Prata Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Prata Sannita (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.805.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(192/M)

Autorizzazione al comune di Pratella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Pratella (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.702.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(193/M)

Autorizzazione al comune di Recale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Recale (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.822.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(194/M)

Autorizzazione al comune di Roccamonfina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Roccamonfina (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.235.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(195/M)

Autorizzazione al comune di Ruviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Ruviano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.843.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(196/M)

Autorizzazione al comune di San Cipriano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.285.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(197/M)

Autorizzazione al comune di San Marcellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di San Marcellino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.908.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(198/M)

Autorizzazione al comune di San Nicola la Strada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di San Nicola la Strada (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(199/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro Infine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di San Pietro Infine (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.869.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(200/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 48

Corso dei cambi dell'8 marzo 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	648 —	—	—	647,20	—	—	—	647,25
Dollaro canadese	—	—	667,50	—	—	666,50	—	—	—	660,60
Franco svizzero	—	—	207,25	—	—	206,90	—	—	—	206,95
Corona danese	—	—	103,50	—	—	102,80	—	—	—	102,90
Corona norvegese	—	—	113,95	—	—	113,60	—	—	—	113,61
Corona svedese	—	—	139,25	—	—	139,65	—	—	—	139,63
Fiorino olandese	—	—	232,50	—	—	232,10	—	—	—	232,04
Franco belga	—	—	16,05	—	—	16,08	—	—	—	16,08
Franco francese	—	—	133,60	—	—	133,65	—	—	—	133,68
Lira sterlina	—	—	1501,75	—	—	1502,30	—	—	—	1502,35
Marco germanico	—	—	243,25	—	—	243,10	—	—	—	243,15
Scellino austriaco	—	—	33,05	—	—	33,05	—	—	—	33,04
Escudo portoghese	—	—	25,45	—	—	25,45	—	—	—	25,44
Peseta spagnola	—	—	11,228	—	—	10,98	—	—	—	10,98
Yen giapponese	—	—	2,28	—	—	2,26	—	—	—	2,26

Media dei titoli dell'8 marzo 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	98,550
Redimibile 3,50 % 1934	99,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,275
» 5 % (Ricostruzione)	95,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,200
» 5 % (Città di Trieste)	96,650
» 5 % (Beni esteri)	95,940
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,825
» 5,50 % » » 1968-83	93,575
» 5,50 % » » 1969-84	93,800
» 6 % » » 1970-85	96,650
» 6 % » » 1971-86	97,660
» 6 % » » 1972-87	97,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,550
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,250
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,770
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,600
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,300
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 marzo 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	647,20
Dollaro canadese	666,60
Franco svizzero	206,975
Corona danese	102,95
Corona norvegese	113,68
Corona svedese	139,64
Fiorino olandese	232,11
Franco belga	16,0875
Franco francese	133,75
Lira sterlina	1502,925
Marco germanico	243,10
Scellino austriaco	33,04
Escudo portoghese	25,445
Peseta spagnola	10,984
Yen giapponese	2,26

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, ad un posto di agente tecnico nel ruolo degli agenti tecnici della carriera ausiliaria presso l'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

IL PRESIDENTE
DELL'OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE DI TRIESTE

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione numero 541.1.2 del 12 ottobre 1973;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1971: « Approvazione del regolamento organico del personale dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste »;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, ad un posto di agente tecnico nel ruolo degli agenti tecnici della carriera ausiliaria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) licenza di scuola elementare;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'osservatorio geofisico sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dei territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al presidente dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio di segreteria dell'osservatorio stesso, viale Romolo Gessi, 4, Trieste, c.a.p. 34123, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè il caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, od altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

scrittura sotto dettato;

colloquio su strumenti e servizio ai quali l'interessato è destinato.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata a norma dello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Trieste, presso l'osservatorio geofisico sperimentale secondo il diario che verrà comunicato.

L'osservatorio geofisico sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'osservatorio stesso.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire all'ufficio di segreteria dell'osservatorio geofisico sperimentale, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono alla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, numero 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su prescritta carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato della amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria della pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) ed *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciata dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valore militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciata dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera *c*), dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra ed assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del precedente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova, e dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina ad un posto di agente tecnico nel ruolo degli agenti tecnici della carriera ausiliaria dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto interministeriale 8 febbraio 1971 già citato in premesse.

Trieste, addì 12 ottobre 1973

Il presidente: MORELLI

(2031)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nuovo diario della prova pratica di idoneità tecnica del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad otto posti di sorvegliante tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici.

L'esame consistente in una prova pratica di idoneità tecnica del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad otto posti di sorvegliante tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto in data 23 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1972, registro n. 12 Sanità, foglio n. 249, avrà luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei seguenti giorni, con inizio alle ore 9:

14 giugno 1974: da Abatecola Anna Maria a Bartolini Giovanni compreso;

15 giugno 1974: da Battaglia Walter a Cappelletti Gabriele compreso;

18 giugno 1974: da Cappelli Domenico a Colantoni Serafino compreso;

19 giugno 1974: da Colasanti Claudio a De Benedictis Roberto Compreso;

20 giugno 1974: da De Clementi Sergio a Di Marco Nicola compreso;

21 giugno 1974: da Di Marco Rolando a Francesco Enea compreso;

22 giugno 1974: da Francese Mauro a Guagliardi Giuseppe compreso;

25 giugno 1974: da Guanti Giuseppe a Lolli Francesco compreso;

26 giugno 1974: da Lombardi Domenico a Mattucci Giuseppe compreso;

27 giugno 1974: da Maurizi Vincenzo a Onorati Giorgio compreso;

28 giugno 1974: da Orefice Angelo a Pitonzo Pietro Mario compreso;

2 luglio 1974: da Pizza Eduardo a Rossi Gianfranco compreso;

3 luglio 1974: da Rossi Giovanni a Sinibaldi Stefano compreso;

4 luglio 1974: da Sisillo Ugo a Vandi Enzo compreso;

5 luglio 1974: da Varano Franco a Zucchetta Mario compreso.

Di tale nuovo diario sarà fatta singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

(2033)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di consigliere nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1973, registro n. 8, foglio n. 326, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di consigliere nel ruolo amministrativo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1973, con il quale lo ispettore generale Merio Cioli è stato sostituito con il direttore di divisione dott. Trento De Fazio;

Considerato che con provvedimento in corso il dott. Trento De Fazio è stato collocato a riposo con decorrenza dal 28 giugno 1973;

Decreta:

In sostituzione del dott. Trento De Fazio è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di consigliere nel ruolo amministrativo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria il direttore di divisione dott. Orlando Ferrazza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 giugno 1973

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1973
Registro n. 20, foglio n. 31

(2025)

REGIONE PIEMONTE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1973, n. 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1973, n. 1956, con il quale sono state assegnate le condotte veterinarie ai concorrenti risultati vincitori;

Vista la nota n. 539 del 25 gennaio 1974 con la quale il sindaco di Cameri comunica che il dott. Luigi Cusaro, vincitore della condotta veterinaria di Cameri, non ha assunto servizio entro il termine fissato nella deliberazione di nomina per cui è da ritenersi rinunciatario;

Tenute presenti le preferenze indicate nelle domande di partecipazione al concorso predetto dai concorrenti dichiarati idonei e che seguono immediatamente nella graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1266;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1973, n. 88, concernente la delega della firma di provvedimenti relativi ai concorsi dei sanitari condotti;

Decreta:

Il dott. Gaudenzio Donati, medico-veterinario, è dichiarato vincitore del concorso in premessa indicato ed assegnato alla condotta veterinaria comunale di Cameri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficial* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Piemonte e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veteri nario provinciale di Novara, della prefettura di Novara e de comune interessato.

Novara, addì 6 febbraio 1974

p. Il presidente
Il veterinario provinciale: MEN

(2034)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1973, n. **31**.

Variazioni da introdursi al bilancio per l'anno finanziario 1972 finanziamento alle comunità montane per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 9 *novembre* 1973)

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1973, n. **32**.

Conferimento di consulenze, organizzazione di indagini conoscitive, studi e ricerche da parte del consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 9 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per lo studio di problemi di particolare rilievo attinenti agli affari di competenza del consiglio, dell'ufficio di presidenza, delle commissioni consiliari permanenti e speciali, non riconducibili nella normale attività degli uffici consiliari, e per raccogliere gli elementi necessari all'adempimento dei propri compiti in ordine alla programmazione, possono essere affidati incarichi anche a soggetti estranei all'amministrazione regionale, ai quali sia riconosciuta una specifica competenza in materia.

Art. 2.

Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti e organizzazioni che per le loro caratteristiche diano affidamento in ordine ai compiti loro affidati.

Il conferimento dell'incarico viene effettuato con deliberazione dell'ufficio di presidenza per oggetto definito e a tempo determinato.

Nella stessa deliberazione devono essere indicati l'ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato, le modalità e i termini di espletamento dell'incarico.

Art. 3.

L'ufficio di presidenza, anche su richiesta delle commissioni consiliari, è autorizzato a promuovere convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche in ordine a problemi riguardanti la attività della Regione o di enti e istituti di interesse regionale.

Art. 4.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 38.000.000 per il 1973, si farà fronte con i fondi stanziati al capitolo 11106 del bilancio di previsione dell'esercizio 1973.

Per gli anni seguenti gli oneri finanziari, previsti in lire 60.000.000, faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi cui la spesa si riferisce e saranno finanziati con il normale incremento delle entrate previste dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge sarà pubblica nel « Bollettino Ufficiale » della Regione; e fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 5 novembre **1973**

TIBERI

(1750)

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1973, n. **33**.

Variazioni ai bilanci di previsione per l'anno finanziario 1972 (n. 10) e 1973 (n. 3).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 16 *novembre* 1973)

(1751)

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1973, n. **34**.

Estensione dell'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 23 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della riforma sanitaria nazionale la regione Marche concede contributi per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani, commercianti, in attività e pensionati, e ai rispettivi familiari a carico, iscritti negli elenchi di cui all'art. 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modificazioni, all'art. 2 della legge 29 novembre 1956, n. 1533, all'art. 7 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, all'art. 1 della legge 29 maggio 1967, n. 369, all'art. 1 della legge 27 febbraio 1963, n. 260, all'art. 30 della legge 22 luglio 1966, n. 613, sempre che non abbiano diritto per altro titolo a tale assistenza.

Art. 2.

La gestione dell'assistenza farmaceutica è affidata alle casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti per il tramite delle casse mutue provinciali, alle rispettive casse mutue provinciali per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, che abbiano deliberato o deliberino l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai propri assistiti.

Sono ammessi alla prescrizione tutti i farmaci regolarmente registrati a norma di legge e quelli compresi nel prontuario Inam.

I rapporti fra Regione e casse mutue dei lavoratori autonomi per l'applicazione della presente legge vengono disciplinati da apposita convenzione.

Art. 3.

Per il finanziamento della gestione vengono istituiti quattro fondi provinciali nei quali confluiscono i contributi della Regione e quelli eventualmente deliberati dalle amministrazioni provinciali e comunali.

I contributi dei comuni e delle provincie sono devoluti a favore degli aventi diritto nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.

Art. 4.

La regione Marche contribuisce alle spese per l'assistenza farmaceutica a favore dei lavoratori autonomi con una somma annua di L. 3000 per ogni assistibile attivo e di L. 6000 per ogni assistibile pensionato.

Detta somma verrà ripartita fra i singoli fondi provinciali in rapporto al numero degli aventi diritto in ogni provincia, quali risultano dagli elenchi di cui all'art. 1.

Art. 5.

Ogni fondo di cui all'art. 3 è gestito da una apposita commissione provinciale per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi nominata con decreto del presidente della giunta regionale e formata da:

tre componenti designati dalla regione Marche di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza;

tre componenti designati dalla provincia di cui uno in rappresentanza della minoranza;

tre componenti designati dall'assemblea dei comuni che abbiano deliberato la concessione dei contributi ovvero sei componenti nel caso che l'assemblea stessa sia costituita da oltre trenta comuni;

due componenti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative per ciascuna delle tre categorie interessate;

un componente in rappresentanza di ciascuna cassa mutua provinciale dei lavoratori autonomi.

La commissione è validamente costituita con le rappresentanze della Regione, dei sindacati di categoria e delle casse mutue provinciali dei lavoratori autonomi.

Delibera validamente con almeno la metà dei componenti in carica, a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le amministrazioni provinciali con la delibera di concessione di contributo nominano i rispettivi rappresentanti.

La commissione provinciale, all'atto del suo insediamento, elegge il proprio presidente scegliendolo fra i membri designati dalla Regione.

Ciascuna commissione ha sede presso l'amministrazione provinciale.

Art. 6.

La commissione provinciale per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi ha la stessa durata del consiglio regionale in carica all'atto del suo insediamento.

Esercita nondimeno le funzioni fino alla nomina della nuova commissione.

I rappresentanti delle province sono nominati per il periodo di durata dell'amministrazione che li ha espressi e decadono qualora la relativa amministrazione non rinnovi la delibera di concessione del contributo e non abbia erogato il contributo medesimo.

I rappresentanti dei comuni si riducono nelle ipotesi in cui il numero dei comuni contribuenti sia inferiore alla rappresentanza attribuita dall'art. 5.

Art. 7.

La commissione provinciale per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi ha i seguenti compiti:

ricezione e contabilizzazione dei contributi pervenuti;

ripartizione delle somme in quote capitarie in rapporto agli aventi diritto;

controllo dei rendiconti delle casse mutue relativamente alle spese sostenute per l'assistenza farmaceutica;

liquidazione alle casse mutue delle quote capitarie loro spettanti;

redazione di un rendiconto annuale da sottoporre alla approvazione della giunta regionale.

La commissione provinciale per l'assistenza farmaceutica promuove consultazioni con gli enti locali che hanno deliberato di contribuire ai sensi dell'art. 3 anche al fine di concordare la misura dei medesimi.

La commissione si avvale per il suo funzionamento degli uffici della amministrazione provinciale, previe intese con la medesima.

Art. 8.

La commissione provinciale per l'assistenza farmaceutica eroga i contributi alle casse mutue di cui all'art. 2 in rate trimestrali anticipate in base al numero degli iscritti negli elenchi rilevati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente

La eventuale differenza a conguaglio sul numero degli iscritti viene calcolata al 31 dicembre dell'anno in cui sono state erogate le prestazioni.

Nell'eventualità che si verifichi un avanzo di gestione, le somme residue vengono contabilizzate in conto per l'anno successivo.

Art. 9.

Per il finanziamento della presente legge è stanziata la somma di L. 1.300.000.000 con inizio dal bilancio afferente l'anno successivo a quello di promulgazione della presente legge.

Art. 10.

I contributi della Regione, delle provincie e dei comuni, cessano qualora l'assistenza farmaceutica a favore delle categorie di cui all'art. 1 sia assunta dallo Stato.

Art. 11.

Per l'anno 1973 la regione Marche eroga un contributo pari alla metà di quello previsto dall'art. 4 rispettivamente per gli assistibili attivi e per i pensionati.

All'onere relativo, pari a L. 650.000.000, si fa fronte mediante lo stanziamento di cui al capitolo 17801, punto 4, dell'elenco n. 3, allegato al capitolo stesso, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 20 novembre 1973

TIBERI

(1752)

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1973, n. **35.**

Storno del fondo di L. 15.000.000 iscritto al capitolo dello stato di previsione n. 2565 per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 30 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il capitolo 2565 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 è soppresso.

Lo stanziamento del capitolo soppresso a norma del comma precedente è trasferito al capitolo 2542 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 avente la denominazione « Spese per la propaganda turistica ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 27 novembre 1973

TIBERI

(1753)

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1973, n. **36.**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973 (Variazione n. 4).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 14 *dicembre* **1973)**

(1754)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740680)